



DOTT. FABIO MASCHERPA
Dottore Commercialista Revisore Legale
Managing Partner

DOTT. EDOARDO PEROSI
Dottore Commercialista Revisore Legale
Partner

DOTT. LORENZO MILANI
Dottore Commercialista Revisore Legale

DOTT. FRANCESCA AGATTI
DOTT. CLARISSA CARLOTTA GRANOZIO
DOTT. GRETA GALLO
Dottori Commercialisti

DOTT. ESTER NAI RUSCONE
Esperto Contabile Revisore Legale

FILIPPO CHONCHOL
Responsabile Organizzazione

DOTT. GIULIA D'ANGELO
DOTT. BARBARA FRASCHINI
DOTT. LORENZO FRIZZA

RAG. SILVIA COVA
RAG. CONSUELO LISCI
RAG. STEFANIA TORTI
RAG. CRISTINA DI NAPOLI

Oggetto: Integrazione elettronica delle fatture nel reverse charge esterno

A decorrere dall'1.7.2022, i dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia devono essere rappresentati e trasmessi all'Agenzia delle Entrate, mediante il Sistema di Interscambio, nel formato XML della fattura elettronica, secondo il medesimo schema e le stesse regole.

Con riguardo alla predisposizione del file relativo alle operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia, è necessario valorizzare l'elemento <CodiceDestinatario> riportando il codice "XXXXXXX". Per quanto concerne, invece, le operazioni di acquisto, ai fini della predisposizione del file XML da inviare mediante il Sistema di Interscambio, dovranno essere utilizzate le seguenti tipologie di documento, in relazione alle differenti fattispecie:

- TD17 <Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero>, codice che viene utilizzato, nell'ambito della fatturazione elettronica, per operare l'integrazione dell'IVA e dell'imposta nel caso di servizi intracomunitari ricevuti ovvero di emissione di autofattura per servizi ricevuti da operatori extra-UE;
- TD18 <Integrazione per acquisto di beni intracomunitari>, codice che viene utilizzato, nell'ambito della fatturazione elettronica, nel solo caso di integrazione dell'IVA e dell'imposta per acquisti intracomunitari di beni;
- TD19 <Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c. 2 DPR 633/72>, codice che viene utilizzato, nell'ambito della fatturazione elettronica, per l'emissione dell'autofattura nel caso di acquisti di beni da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

La trasmissione dei dati deve essere effettuata (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015):

- per ciascuna operazione attiva, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- per ciascuna operazione passiva, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.



Lo Studio rimane evidentemente a disposizione per qualsivoglia chiarimento o delucidazione vi necessitasse.

Per MASCHERPA E ASSOCIATI
La segreteria